

Marchio (esclusivita' del marchio) - novita' e originalita', preuso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33614 del 20/12/2024 (Rv. 673402-01)

Preuso locale di marchio non registrato - Effetti - Diritto del preutente di continuare a utilizzare il segno - Sussistenza - Portata - Successiva registrazione del marchio ad opera di terzi - Diritto del preutente di inibirne l'uso nella zona di diffusione locale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi una notorietà puramente locale, non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato; tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, affermando che il preuso di un marchio non registrato in grado di invalidare la successiva registrazione richiede una notorietà almeno regionale, laddove nel caso concreto il giudice del merito aveva ritenuto dimostrato, con accertamento in fatto non ulteriormente sindacabile, che il marchio del preutente era stato oggetto di veicolazione pubblicitaria limitata a due sole province della stessa regione).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33614 del 20/12/2024 (Rv. 673402-01)